

Firmato da:
CLAUDIA MONETA
Codice fiscale: MNTCLD68R56E507G
Valido da: 16-03-2017 11:11:49 a: 15-03-2020 11:11:49
Certificato emesso da: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 25-09-2018 11:07:34
Approvo il documento



CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO “BULLOUT” PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO – L.R. 1/2017.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Dott.ssa Claudia Moneta

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, via Polesine 13, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Delia Campanelli

PREMESSO CHE

- la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che all'art. 1 “Principi e finalità” dispone, tra l'altro, che la Regione promuova e sostenga iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” all'art. 2 “Obiettivi” dispone che la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegua anche l'obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

- la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”:
 - previene e contrasta il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili (art.1);
 - per il perseguimento di dette finalità Regione promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art.2).

Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione per la definizione di un bando volto a sostenere i progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano alla definizione di una linea di intervento denominata “BULLOUT”, approvata con la DGR n. 539 del 17 settembre 2018, volta a sostenere progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, in attuazione della l.r. 1/2007 “Disciplina degli interventi regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”.

I progetti ammissibili sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico rivolte ai minori e alle famiglie;
- realizzazione di programmi di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
- promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
- favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyber bullismo di scuola e di comunità mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali, ad esempio, i referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo.

Art. 3 – Compiti di Regione

Regione Lombardia redige il bando riferito alla linea di intervento di cui all’Art. 2 finalizzato alla raccolta e alla selezione di progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 4 – Compiti dell’Ufficio Scolastico

L’Ufficio Scolastico collabora con Regione per la redazione di un bando riferito alla linea di intervento sopracitata con l’obiettivo di raccogliere e selezionare i progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

Regione Lombardia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico monitora, con cadenza annuale, la realizzazione dei progetti ammessi.

Regione e Ufficio Scolastico, in collaborazione con Co.Re.Com. e Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, concordano un monitoraggio conclusivo per rilevare gli esiti della realizzazione dei progetti in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2019.

Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito, da parte di uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 7 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 1/2017.

Art. 8 – Responsabilità, manleva e recesso

L’Ufficio Scolastico è responsabile dell’esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

L’Ufficio Scolastico e la Regione dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Ue 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018.

Art. 10 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l’Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Art. 11 – Referenti

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente della Struttura "Interventi per la famiglia" dr.ssa Marina Gori.

- per l'Ufficio Scolastico Regionale: - Dirigente Dr. Roberto Proietto.

Milano, li _____

Per Regione Lombardia:

Il Direttore Generale della Direzione
Politiche per la Famiglia, Genitorialità
e Pari Opportunità
Dott.ssa Claudia Moneta

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:

Il Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli
